



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 21-02-2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami ed alberi di proprietà privata, interferenti con la rete ferroviaria. RFI.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio,

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;

che l'art. 54. comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e possibile interruzione di pubblico servizio;

PRESO ATTO:

- della richiesta di ordinanza sindacale contingibile ed urgente della RFI (Rete Ferroviaria Italiana) assunta al protocollo 811 del 21/02/2019 con la quale vengono evidenziati possibili disagi e pericoli per la pubblica incolumità derivanti dal rischio di caduta di rami ed alberi presenti su aree della R.F.I. e adiacenti la linea ferroviaria;

- che il tratto della linea R.F.I. ce attraversa il territorio comunale, presenta terreni e fondi prospicienti la sede ferroviaria con alberature e/o vegetazione in prossimità della sede medesima;

PRECISATO che il D.P.R. n. 753/'80, artt. 52 e 55, prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria ed in particolare, dispone che gli alberi debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all'altezza dell'albero aumentata di 2 metri.

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità, della sicurezza e della possibile interruzione di pubblico servizio, far provvedere agli intestatari, come risultanti dalle visure catastali, ad adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti;

VISTO:

- l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980;
- l'art. 54 del D. Lgs n. 267 DEL 18.08.2000;
- l'art. 650 del C.P.P.;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea R.F.I., lungo il tratto che interessa il territorio comunale, di provvedere e ripetere periodicamente, ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. di procedere al **taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti**, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
2. di procedere al **taglio di alberature, piante e siepi** nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;
3. **Detti interventi dovranno essere eseguiti in prima istanza entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine della manutenzione;**

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con l'infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

RICORDA

Sono fatte salve le disposizioni normative circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte del Comune e/o della Regione, ai sensi della L.R. n. 6 del 18 gennaio 2000 come successivamente modificata dalla legge regionale n. 19 del 09.09.2011., per gli interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela.

AVVERTE

- che scaduti i termini predetti, il Comune di Macchia d'Isernia valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione;
- che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, ricorso al T.A.R. Molise entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione comunale.
- che i contravventori alla presente ordinanza sono passibili di sanzioni amministrative, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia, con l'applicazione delle procedure di cui all'art. 16 comma 1 della legge 689 del 24.11.1981.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto.

La presente Ordinanza sia trasmessa in copia, dovuta per conoscenza, e per gli eventuali provvedimenti di competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Isernia e alla R.F.I. - Unità Territoriale Nord Est - Caserta.

RENDE NOTO

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio comunale, sulla bacheca pubblica e sul sito web del Comune, dandone adeguata pubblicità nei luoghi deputati alle affissioni.-

Dalla residenza municipale, lì 21 febbraio 2019



IL SINDACO
Dott. Agr. Mario D. Stasi